

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17» (1168), d'iniziativa dei senatori Cannata ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e passim
COLOMBO, ministro delle finanze	4, 7
PIZZOL (PSI)	6
RUFFINO (DC), relatore alla Commissione ...	2, 5, 6 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17» (1168), d'iniziativa dei senatori Cannata ed altri
(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17», d'iniziativa dei senatori Cannata, Favilla, Dell'Osso, Pizzol, Garofalo e Santalco.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione che, il 9 novembre scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Tale richiesta è stata accolta e quindi iniziamo la discussione nella nuova sede.

Il relatore, senatore Ruffino, ha già svolto la sua relazione nella precedente sede. Se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito nella sua nuova fase procedurale.

Anche la discussione generale è stata già svolta nella precedente fase procedurale, nelle sedute del 28 settembre, del 20 ottobre e del 9 novembre.

Se non si fanno osservazioni, anche tale fase procedurale verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattito.

Desidero ricordare che sul provvedimento hanno già espresso parere favorevole la 1^a e la 5^a Commissione permanente.

Prego quindi il senatore Ruffino di svolgere la sua replica, integrando eventualmente la relazione, già svolta in sede referente, sul disegno di legge.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ricorderete in sede referente avevamo elaborato un testo pressochè definitivo che avevamo trasmesso alle Commissioni bilancio e affari costituzionali per il parere in merito ad alcuni emendamenti. Ora la Commissione affari costituzionali ha dato un parere favorevole sulle proposte emendative all'articolo 1, nonchè sul primo emendamento da me presentato con il senatore Ricevuto, diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, mentre ha espresso parere contrario sull'altro emendamento da noi presentato, diretto ad inserire

una norma interpretativa dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, sostenendo che non appare sufficientemente motivata l'omogeneità con il disegno di legge in discussione.

Direi poi che alle stesse conclusioni perviene la Commissione bilancio e programmazione economica con il parere il cui estensore è il senatore Forte. Ritengo sia opportuno darne lettura affinché i colleghi siano informati:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, a firma del relatore, trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole:

sull'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 (che determina la decorrenza degli effetti giuridici e degli effetti economici dei benefici di cui all'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17);

sull'emendamento aggiuntivo di un nuovo comma 4 all'articolo 1, relativo alle modalità di collocazione in ruolo delle promozioni conseguite per effetto della normativa in esame;

sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 di un nuovo comma 5 relativo alle modalità di prestazione delle attività lavorative da parte degli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche.

Esprime invece parere contrario sull'emendamento, sempre a firma del relatore, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397: questo emendamento, infatti, ove accolto, modificherebbe situazioni giuridiche definite, creando le condizioni per un aggravio di oneri non coperti.

Si esprime altresì parere contrario sull'emendamento a firma dei senatori Pizzol e Guizzi che prevede una retroattività giuridica ed economica per tutti i benefici di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890: anche in questo caso si tratta di una disposizione che, ove accolta, creerebbe le condizioni per un aggravio di oneri a fronte del quale non vi è alcuna valida indicazione di copertura».

I colleghi ricorderanno che il disegno di legge in esame, di iniziativa parlamentare, tende ad interpretare autenticamente l'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853. Al primo comma dell'articolo unico si dichiara che la decorrenza dei benefici di carattere giuridico ed economico parte dal 1° luglio 1972 e comunque dalla data del decreto di nomina, se successiva. Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione, invece, ha espresso un orientamento favorevole verso l'emendamento da me presentato, tendente a distinguere gli effetti giuridici da quelli economici, facendo decorrere gli effetti giuridici dal 1° luglio 1972, oppure dal decreto di nomina se questo era successivo, e gli effetti di carattere economico soltanto dal 1985. Ciò per ovvie ragioni, non ultima quella di un'adeguata copertura finanziaria.

Si è poi convenuto, di fronte alle preoccupazioni espresse dal Ministro, il criterio che comunque, per un periodo che può arrivare fino

a dieci anni, gli impiegati dovranno rimanere negli uffici a cui sono adibiti senza che le eventuali promozioni dipendenti dall'interpretazione autentica di questo disegno di legge possano comportare dei movimenti da rendere più difficile l'espletamento di una attività che riteniamo importante. Infatti, l'emendamento recita: «Gli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche continuano a prestare la loro opera, per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'amministrazione di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza».

Debbo riferire alla Commissione che vi è stato un tentativo, portato avanti anche da me, affinché in questo disegno di legge venissero ricompresi anche i dipendenti delle direzioni provinciali e della Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, i quali sono soggetti beneficiari di un disegno di legge, sempre di iniziativa parlamentare, che porta il numero 1343. Avevo trovato alcuni membri della Commissione sostanzialmente favorevoli a questa impostazione; però, in sede deliberante, sono intervenuti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali che ritengono, la prima, che la norma non sarebbe del tutto omogenea con il disegno di legge n. 1168 al nostro esame e, l'altra, con altri argomenti, che la norma modificherebbe situazioni giuridiche definite, creando le condizioni per un aggravio di oneri non coperti.

Ritengo queste motivazioni non sufficientemente esaustive. Peraltro, poichè è opportuno procedere con speditezza nell'approvazione di questo provvedimento, che è largamente atteso e per il quale il Governo ha garantito la propria adesione alla sede deliberante, suggerirei di accantonare per il momento il problema relativo ai dipendenti delle direzioni provinciali e della Direzione generale delle pensioni di guerra per affrontare più compiutamente e realisticamente, superando eventuali problemi di copertura attraverso l'esame del disegno di legge n. 1343, le questioni attualmente alla nostra attenzione. Riteniamo che anche le altre categorie debbano essere giustamente tutelate e che potrà intervenire successivamente una interpretazione autentica delle norme che a loro si riferiscono o comunque un'iniziativa legislativa che consenta di definire giuridicamente ed economicamente anche la posizione di questi impiegati dipendenti dal Ministero del tesoro. Inserire nuove modifiche in questa fase significherebbe in qualche modo rallentare il processo di definizione della situazione degli impiegati del catasto e dei servizi tecnici del Ministero delle finanze che da troppo tempo, anche in seguito ad ordini del giorno approvati dal Senato della Repubblica, attendono legittimamente una sistemazione giuridica ed economica definitiva delle loro posizioni.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Sono d'accordo con il relatore e lo ringrazio per aver accantonato gli altri problemi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Propongo di votare l'articolo comma per comma.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le decorrenze dei benefici di cui all'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e cioè dal 1° luglio 1972 e comunque dalla data del decreto di nomina se successiva. Le mansioni richieste sono quelle previste dall'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè quelle di concetto, tecniche e amministrative.

2. Gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che siano transitati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera direttiva del medesimo Ministero, possono chiedere, con istanza da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alla norma sopra citata.

3. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva del Ministero delle finanze, pur rimanendo in servizio nel settore dell'Amministrazione di appartenenza.

A questo articolo è stato presentato dal relatore e dal senatore Ricevuto un emendamento sostitutivo del primo comma, che recita: «I benefici di cui all'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, avranno le seguenti decorrenze:

a) ai fini giuridici dal 1° luglio 1972, così come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;

b) ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Le mansioni richieste sono quelle previste dall'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè quelle di concetto, tecniche e amministrative.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Con il presente emendamento vengono meglio specificate le decorrenze giuridiche ed economiche rispetto a quanto previsto nel provvedimento. Ricordo ai colleghi che su questo emendamento la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole, ed invito pertanto la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. In ossequio alle regole per la formulazione tecnica dei testi legislativi, propongo di trasformare l'ultima parte dell'emendamento dei senatori Ruffino e Ricevuto in un comma a se stante con alcune integrazioni. Ne do nuovamente lettura:

«1-*bis*. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè quelle di concetto, tecniche e amministrative».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al primo comma dell'articolo unico, presentato dai senatori Ruffino e Ricevuto, con le modifiche da me proposte.

È approvato.

Vi è poi un emendamento, aggiuntivo di un ulteriore comma dopo il comma 1 dell'articolo unico, presentato dai senatori Pizzol e Guizzi, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, che così recita:

All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis:

«I benefici di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, hanno decorrenza, come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, dal 1° luglio 1972. I destinatari della suddetta norma sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dell'ex carriera speciale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972. Si intende destinatario della norma medesima anche il personale già appartenente al ruolo di gruppo B per i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16».

PIZZOL. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 2.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3.

È approvato.

Segue un emendamento, presentato dai senatori Ruffino e Ricevuto, tendente ad aggiungere, dopo il comma 3, il seguente:

«3-bis. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo l'ultimo degli impiegati della ex carriera direttiva o del ruolo ad esaurimento pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed avente uguale anzianità di servizio».

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento precisa le modalità di collocazione in ruolo del personale promosso a seguito

dell'applicazione delle norme in esame. Su di esso si sono espresse favorevolmente la 1^a e la 5^a Commissione ed invito i colleghi ad approvarlo.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, presentato dai senatori Ruffino e Ricevuto.

È approvato.

Segue un emendamento, presentato dai senatori Ruffino e Ricevuto, tendente ad aggiungere un ulteriore comma dopo il comma 3, che così recita:

«3-ter. Gli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche, destinatari della presente legge, continuano a prestare la loro opera, per almeno 10 anni, presso gli uffici dell'amministrazione di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza».

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Con questo emendamento, su cui la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole, si prevede la permanenza per almeno dieci anni degli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche, destinatari del provvedimento in esame, presso gli uffici dell'amministrazione di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, presentato dai senatori Ruffino e Ricevuto.

È approvato.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il collega Ricevuto ed io abbiamo presentato un emendamento tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 1, che così recita:

Art. 1-bis.

«1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 4 agosto 1975, n. 397, per la determinazione delle funzioni da esplicarsi dal personale iscritto nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nell'ambito dell'Amministrazione delle finanze, il diploma di laurea in scienze biologiche è da considerare titolo di studio prescritto per l'assegnazione alle funzioni delle carriere direttive, escluse le qualifiche dirigenziali. All'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma l'Ammini-

strazione provvede a domanda degli interessati da prodursi, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Esso si propone di interpretare autenticamente l'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 1975, n. 397. Dato però che su questo emendamento sia la 1^a che la 5^a Commissione hanno espresso parere contrario, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. I benefici di cui all'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, avranno le seguenti decorrenze:

a) ai fini giuridici dal 1° luglio 1972, così come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;

b) ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1985, n. 17.

2. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè quelle di concetto, tecniche e amministrative.

3. Gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che siano transitati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera direttiva del medesimo Ministero, possono chiedere, con istanza da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alla norma sopra citata.

4. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva del Ministero delle finanze, pur rimanendo in servizio nel settore dell'Amministrazione di appartenenza.

5. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo l'ultimo degli impiegati della ex carriera direttiva o del ruolo ad esaurimento pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed avente uguale anzianità di servizio.

6. Gli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche, destinatari della presente legge, continuano a prestare la loro opera, per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'amministrazione di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dot. GIOVANNI LENZI